

ORDINANZA N. 7

Raddoppio della linea Codogno-Mantova

Fase 2: Raddoppio tratta Codogno-Piadena

Opere anticipate di soppressione del Passaggio a Livello (PL) in Comune di Acquanegra e conseguente realizzazione di viabilità sostitutiva (NV10)

(CUP J84H17000930009)

PROGETTO DEFINITIVO

Avvio della procedura per l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i.

La Commissaria

- Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i., ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;
- Visto il D.P.C.M. del 16 aprile del 16 aprile 2021, pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) il 4 giugno 2021 e notificato con nota del Capo di Gabinetto del medesimo Ministero in pari data, ha individuato nell'allegato elenco 1 allo stesso decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2029, n. 55, il "Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova".;

- Visto l'art. 2 del sopra citato D.P.C.M., con il quale è stata nominata l'Ing. Chiara De Gregorio, Dirigente di RFI S.p.A., Commissaria straordinaria per gli interventi infrastrutturali individuati dall'art. 1 del medesimo decreto;
- Vista la C.O. n. 600/AD del 14 ottobre 2021, con la quale RFI S.p.A. ha emesso le Linee Guida “*L'iter procedurale dei Progetti in gestione commissariale*” per il corretto svolgimento dell'iter procedurale dei progetti affidati alla gestione dei Commissari straordinari di cui all'art. 4 del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 55/2019 e s.m.i., nonché dei progetti inseriti nell'Allegato IV del DL 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021;
- Vista l'Ordinanza n. 1 del 21 luglio 2021, la Commissaria ha adottato le disposizioni organizzative in forza delle quali opera nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa dell'Unione Europea e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente e dell'art. 4, commi 1 e 2, del DL 32/2019, come modificato dal D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020;
- Vista l'Ordinanza n. 4 del 21 dicembre 2022, con la quale la Commissaria straordinaria ha approvato il Progetto Definitivo della “*1^ Fase funzionale – Raddoppio tratta Piadena – Mantova*”, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, così come previsto dall'art. 4, comma 2 del DL 32/2019, convertito con modificazioni in L. 55/2019 e s.m.i., sostituendo, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio dei lavori;
- Visto l'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 e s.m.i., il quale stabilisce che “... *L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti*”

con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo...”;

- Visto il comma 1-*quater* dell'art. 44, del D.L. 77/2021, introdotto dall'art. 33 del DL 13/2023, che interviene sull'articolo 4, comma 2, del D.L. 32/2019, stabilisce che “*Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 53-bis del presente decreto per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora, entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi*”.
- Vista la Relazione istruttoria di RFI trasmessa dalla Responsabile della Direzione Investimenti Area Nord-Ovest di RFI, con la quale si propone alla Commissaria straordinaria l'avvio dell'iter autorizzativo del progetto definitivo (PD) delle “*Opere anticipate di soppressione del Passaggio a Livello (PL) in Comune di Acquanegra e conseguente realizzazione di viabilità sostitutiva (NV10)*”, con i tempi e le modalità stabilite nell'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 55/2019 e s.m.i..

DISPONE

Art. 1

Il progetto definitivo (PD) delle “*Opere anticipate di soppressione del Passaggio a Livello (PL) in Comune di Acquanegra e conseguente realizzazione di viabilità sostitutiva (NV10)*”, è avviato alla procedura di approvazione secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 55/2019 e s.m.i. e dell'art. 44 comma 1-*quater* del D.L. 77/2021.

Art. 2

Nella procedura di cui all'art. 1 della presente Ordinanza si esprimono, alla luce delle competenze individuate nella Tabella "A" richiamata al successivo art. 3:

1. Ministero della Difesa

- MO.TRA. - Ufficio Movimento e Trasporti
- Comando Militare Esercito Lombardia

2. Regione Lombardia

- Presidente
- Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi - U.O. Urbanistica e VAS

3. Comune di Acquanegra Cremonese (CR)

- Sindaco
- Ufficio Tecnico

per il rilascio delle valutazioni/determinazioni sul progetto definitivo, entro il termine di sessanta (60) giorni, decorso il quale le stesse si intendono acquisite con esito positivo;

4. Enti Interferiti:

- E-distribuzione S.p.A.
- Snam rete gas S.p.A.
- Open fiber S.p.A.

per esprimersi entro sessanta (60) giorni sul progetto stesso, su quanto necessario alla risoluzione delle interferenze e al relativo cronoprogramma di risoluzione.

Art. 3

Per l'espressione di quanto di competenza delle Amministrazioni e soggetti indicati all'art. 2 della presente Ordinanza, il Referente di Progetto di RFI è autorizzato:

- all'invio contestuale del PD delle *“Opere anticipate di soppressione del Passaggio a Livello (PL) in Comune di Acquanegra e conseguente realizzazione di viabilità sostitutiva (NV10)”*, corredato da copia della presente Ordinanza e da apposita Tabella "A" nella quale è indicata per ciascuna Amministrazione/soggetto la normativa di riferimento in rapporto alla valutazione e/o determinazione da assumere da parte degli stessi, evidenziando in

occasione di tale invio che il termine indicato nel precedente art. 2, decorrerà dalla data di ricezione della nota di trasmissione del progetto;

- a dare pubblicità, nella stessa data dell'invio del PD, ai sensi della legge 7 agosto 241/1990 dell'avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con le formalità previste dell'art. 11, comma 2, e dall'art. 16, commi 4 e 5, del DPR 327/2001 e s.m.i., per garantire la partecipazione dei soggetti pubblici o privati proprietari dei beni immobili da espropriare e/o asservire e notificare gli stessi che il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera decorrerà dalla data di approvazione del PD da parte della Commissaria straordinaria d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia ai fini urbanistico-localizzativi.

Art. 4

La presente Ordinanza è pubblicata nelle pagine del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "*Osserva Canter?*" e di FS Italiane dedicate all'opera commissariata.

La Commissaria straordinaria
Chiara De Gregorio